

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1912

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **DI LELLO FINUOLI, ALLOCCA, ANTONIONE, BOCCIA Maria Luisa, BRISCA MENAPACE, BURANI PROCACCINI, COSTA, DE GREGORIO, FAZZONE, GENTILE, GIAMBRONE, IZZO, GIULIANO, LATORRE, LORUSSO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, RUSSO SPENA, SANTINI, SARO, SCARPA BONAZZA BUORA, SODANO, TADDEI, TECCE, VICECONTE e ZANETTIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2007

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di controversie per il pagamento del canone di abbonamento televisivo e relativa competenza degli organi giurisdizionali

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi della vigente normativa, ed in particolare in virtù dei principi statuiti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate, emesso in data 19 aprile 2002, la competenza a giudicare le controversie in merito al pagamento del canone RAI all'Agenzia delle entrate da parte degli utenti è attribuita esclusivamente alla commissione tributaria provinciale di Torino, indipendentemente dalla residenza del convenuto, che rappresenta invece il parametro generale per l'individuazione del foro competente in ogni altro procedimento.

Il suddetto criterio di individuazione del *forum causae* è chiaramente ed irragionevolmente derogatorio rispetto ai principi generali dell'ordinamento, che stabiliscono nel luogo del domicilio del convenuto il criterio idoneo a radicare la competenza territoriale dell'organo giurisdizionale, al fine di consentire al convenuto di esercitare il proprio diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, nella maniera più agevole, e senza aggravii ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi allo svolgimento del procedimento.

Tale criterio di individuazione dell'organo giurisdizionale competente nei suddetti procedimenti determina, com'è evidente, irragionevoli disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini che risiedono in località distanti dalla città di Torino, costringendoli a sostenere notevoli spese già soltanto per raggiungere la città piemontese, violando altresì il diritto alla difesa di tali cittadini che, come spesso avviene, preferiscono rinunciare a comparire in udienza piuttosto che affrontare le ingenti spese del viaggio

sino a Torino, così risultando sistematicamente soccombenti in questo tipo di cause.

Tale circostanza appare ancora più grave, ove si consideri che alla stregua dei criteri dettati dall'ordinamento italiano, nonché dalle direttive comunitarie 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992; 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 la RAI è un organismo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, di un consiglio di amministrazione nominato dallo Stato (in parte dal Parlamento, in parte dal Governo), di un Direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del Governo; è una società ad intera partecipazione pubblica di interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2451 del codice civile (partecipata al 99,5 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze ed allo 0,5 per cento dalla Società italiana degli autori ed editori - SIAE).

Appare quindi inammissibile che tale deroga ai principi generali dell'ordinamento in materia di individuazione del foro competente, suscettibile di determinare non solo un'irragionevole disparità di trattamento, ma anche e soprattutto una grave violazione del diritto alla difesa del cittadino, sia prevista unicamente per questo tipo di contenzioso, che vede come controparte un organismo di diritto pubblico, quale la RAI, come tale tenuto a curare, tutelare, promuovere e giammai ostacolare i diritti dei cittadini. Al fine quindi di porre rimedio alla violazione del diritto alla difesa che la normativa attuale determina, in danno degli utenti del servizio di abbonamento televisivo, il presente disegno di legge introduce all'articolo 4 del de-

creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, un comma ulteriore, volto a precisare inequivocabilmente che le controversie in materia di pagamento del canone di abbonamento televisivo sono devolute alla competenza della

commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione risiede l'utente. In ragione di tale norma, quindi, si garantisce a ciascun cittadino la possibilità di esercitare pienamente il diritto alla difesa, sancito come inviolabile dall'articolo 24 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Per le controversie relative al pagamento del canone di abbonamento televisivo è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione risiede il privato parte della controversia».